

In attesa della conclusione dei lavori della Commissione tecnica, il **comma 2** proroga al 30 giugno 2022 i termini di scadenza dei bandi di gara di assegnazione dei servizi di informazione primaria tuttora in essere.

La norma di cui al **comma 3** è volta a ridelineare il regime temporale della tassazione agevolata prevista dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, limitandola all'anno 2021.

Gli effetti finanziari sono positivi implicando un risparmio di spesa che il sesto comma della disposizione stimava in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027; mentre agli oneri per l'anno 2028, valutati in 28 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 4** incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e all'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

ART. 15 (Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

La proroga del termine di cui all'**articolo 15** si rende necessaria al fine di consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico "Educare in comune", pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data 1 dicembre 2020, e attualmente in corso, che destina risorse tutti i comuni italiani, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 105, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

Gli adempimenti connessi al procedimento (verifica delle ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della Commissione incaricata) sono particolarmente complessi a causa del numero elevato di proponenti delle proposte progettuali (circa 2000) rispetto alle tre aree di intervento previste dal bando.

ART. 16 (Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

La disposizione di cui al **comma 1** è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'art. 23, comma 10 del D.L. n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Il **comma 2** reca una disposizione transitoria che esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

In particolare, la proroga delle predette misure - che si sono rivelate assolutamente efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e penali, nel pieno rispetto delle necessarie



garanzie procedurali - si rende necessaria in relazione all'attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato assunti dall'Italia in sede di PNRR, e idealmente dovrebbero saldarsi alle nuove misure allo studio del Governo in sede di recepimento delle deleghe per la riforma del processo civile e penale.

(Proroga di termini in materia di giustizia tributaria - udienze da remoto processo tributario)

Con riguardo al **comma 3** si rappresenta quanto segue: in considerazione del protrarsi del rischio sanitario e dello stato emergenziale, si impone l'esigenza di continuare a garantire le misure di contenimento dei contagi. A tal fine, la disposizione è volta a prorogare fino al 31 marzo 2022 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario – l'udienza a distanza e la trattazione con scambio di note scritte – per limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedie delle Commissioni tributarie. Lo scopo ultimo della disposizione è, dunque, quello di ridurre il rischio di contagio da COVID, permettendo al contempo la definizione delle controversie tributarie. Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali, che hanno consentito durante tutto il periodo pandemico di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il **comma 4** proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 10 del 2021, per il corretto e sicuro funzionamento della Giustizia penale militare. Al fine di contenere i possibili effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, consentendo un adeguato contemperamento tra la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria, sin dall'inizio della pandemia sono state introdotte misure normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare, a mente di espressa previsione in tal senso. Con interventi normativi urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così delineando gradualmente una disciplina complessiva dell'attività giurisdizionale nella vigenza della specifica situazione pandemica. Tale disciplina è contenuta in un unico testo risultante dalla conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, laddove, tra l'altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, fino allo scadere dello stato di emergenza, all'epoca previsto per il 31 luglio 2021 e successivamente prorogato.

L'applicazione delle citate disposizioni anche ai procedimenti penali militari è avvenuta attraverso l'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale rappresenta un intervento di coordinamento normativo volto, da un canto, a sancire espressamente l'applicabilità delle menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare e, dall'altro, a prevedere gli adeguamenti necessari a superare delle criticità tecniche e, dunque, in definitiva, a rendere concretamente produttive di effetti le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti, anche per la giurisdizione militare.

L'applicabilità del citato articolo 75 cesserà al termine dello stato di emergenza; pertanto, permanendo le ragioni alla base dell'introduzione delle misure di semplificazione di cui trattasi, con l'intervento che qui si illustra si prevede la proroga dell'applicabilità di tali disposizioni alla magistratura militare fino al 31 dicembre 2022.

La proroga si rende ancor più necessaria tenuto anche presente che le sedi giudiziarie dislocate sul territorio nazionale sono soltanto 3. Da tale non trascurabile circostanza discende che, in caso di mancata proroga delle sopra citate disposizioni semplificatorie, stante il perdurare del quadro pandemico caratterizzato da una sempre significativa circolazione del virus, da un canto si



determinerebbe, così come per le sedi della giustizia penale ordinaria, la necessaria presenza fisica delle parti nella sede giudiziaria [avvocati, imputati, testimoni, persone informate sui fatti e tutti quelli che legittimamente possono o devono partecipare al processo] e, dall'altro, tenuto presente che le sedi della giustizia penale militare hanno competenza territoriale su una vasta area geografica, si determinerebbe anche la necessità per le stesse parti di viaggiare talvolta per lunghi tragitti, anche sui mezzi di trasporto pubblico.

A ulteriore sostegno della necessità della proroga, si segnala che in quasi un anno e mezzo di sperimentazione, le disposizioni hanno dato ottimi risultati sia nella gestione delle singole fasi processuali sia del processo nel suo complesso.

(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

La proposta di cui al **comma 5** è volta a consentire l'ordinaria trattazione pubblica dell'udienza nel processo amministrativo mantenendo la possibilità di derogarvi qualora si manifestano situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili che siano correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare l'attuale pandemia da COVID-19.

(Misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo dello stato di emergenza epidemiologica)

Il **comma 6** interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 marzo 2022 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il **comma 7** interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 marzo 2022 le misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

ART. 17 (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Con riferimento all'articolo 17 si espone quanto segue: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ha introdotto misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e disposizioni riguardanti la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

In particolare, il menzionato decreto-legge n. 105 del 2019, nell'articolo 4 *bis*, commi 3-*bis* e 3-*quater*, inseriti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, ha previsto, tra l'altro, in via provvisoria, l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

I termini ivi previsti, originariamente fissati al 31 dicembre 2020, sono stati oggetto di due proroghe normative (prima al 30 giugno 2021 e, successivamente, al 31 dicembre 2021).

Infatti, i commi in questione sono stati modificati dall'articolo 10-*ter*, comma 1, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e



dall'articolo 11-*quinqües*, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In precedenza, identica modifica a quella disposta dal citato articolo 11-*quinqües*, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 52 del 2021 era stata prevista dall'articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della suddetta legge n. 87 del 2021, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto legge n. 56 del 2021.

Il Governo, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e in considerazione dell'utile presidio a tutela degli asset strategici nazionali costituito dalle previsioni dell'articolo 4-*bis*, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del menzionato decreto-legge n. 105 del 2019, ritiene necessità straordinaria e urgente provvedere alla proroga e alla definizione dei suddetti termini di prossima scadenza, estendendone la vigenza fino al 31 dicembre 2022.

ART. 18 (Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

La disposizione proroga al 30 aprile 2022 il termine di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per stabilire le modalità di applicazione delle norme che disciplinano il registro telematico di carico e scarico del settore cerealicolo istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ART. 19 (proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

Considerato il protrarsi della pandemia da Covid-19, con l'**articolo 19** si intende prorogare l'applicazione di alcune delle norme dettate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 ottobre 2021, n. 144 – recante “Disposizioni d'urgenza concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021” – al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto per l'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1.

In tal senso, limitatamente all'anzidetta consultazione elettorale, viene estesa l'applicazione di disposizioni del citato decreto-legge n. 117 del 2021, consentendo, anche agli elettori positivi al COVID – ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare – e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo.

Il *dies ad quem* della proroga viene fissato al 30 gennaio 2022, ultima domenica utile della finestra temporale prevista dall'art. 21-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richiamato dall'articolo 86, comma 4, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

In particolare, il **comma 1** individua puntualmente le disposizioni del citato decreto legge che trovano applicazione per lo svolgimento delle elezioni suppletive ossia l'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Vengono prorogate soltanto le disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio suindicato, che è compreso nel territorio di un solo Comune (Roma). Non sono, pertanto, oggetto di proroga le



altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque applicabili nel territorio di più comuni.

Il **comma 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1.

Il **comma 3** prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021.

Il **comma 4** detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 20 (Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

Con riferimento all'**articolo 20** si rappresenta che in data 18 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato la sesta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (*Temporary framework*) con cui, tra l'altro, proroga le misure in esso previste fino al 30 giugno 2022.

A seguito delle modifiche introdotte si rende necessario emendare il Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti" del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono state attuate nell'ordinamento interno le previsioni della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, con successivi interventi emendativi, le modificazioni della stessa adottate in sede europea, al fine di allineare le relative disposizioni alla nuova durata.

ART. 21 (Imprese di interesse strategico nazionale)

Con riferimento all'**articolo 21** si evidenzia che le modifiche proposte riguardano la destinazione delle risorse del patrimonio destinato costituito mediante le risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva ed acquisite da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, anche "in A.S.") a titolo di prezzo di sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.1 del 2015.

Tale norma, nella sua attuale formulazione, prevede che le somme del suddetto patrimonio siano destinate, in via prioritaria, "*all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria*" e "*nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente*".

L'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017, come convertito, ha precisato che il citato articolo 3 comma 1 deve essere interpretato nel senso che le somme del suddetto patrimonio sono destinate, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del



soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo Ilva in A.S., che coincidono con gli interventi ambientali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 ad opera del soggetto gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto. Nei limiti di quanto eccedente tali somme, il patrimonio è destinato agli interventi ambientali che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone in capo ad Ilva in A.S., riferibili alle aree esterne allo stabilimento produttivo. Il piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 dev'essere ultimato entro il 23 agosto 2023. Quanto alla restante parte del patrimonio, essa sarebbe stata destinata ad ulteriori progetti di tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, da parte della struttura commissariale di Ilva in A.S.

Gli accordi ad oggi in essere tra Ilva in A.S. e l'aggiudicatario dei suddetti complessi aziendali prevedono, in coerenza con il suddetto quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 in capo al gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento.

Alla luce dell'ultima relazione trimestrale disponibile di Ilva in A.S., aggiornata al 31 marzo 2021, il patrimonio destinato - originariamente pari a euro 1.157 milioni - ammontava ancora a euro 878 milioni, al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali. Per converso in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone in capo ad Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale di Ilva in A.S.

Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore (e stimando per gli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 direttamente in capo ad Ilva in A.S. un fabbisogno di circa Euro 100 milioni), residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in Euro 575 milioni, che possono essere utilmente impiegate per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed europolitani di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto.

Le modifiche proposte all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015 e le conseguenti modifiche all'art. 13 del decreto-legge n. 91 del 2017 e dell'articolo 1, comma 6-undecies, decreto-legge 191 del 2015, mantengono quindi inalterata la prioritaria finalità dei fondi del patrimonio in questione, che restano destinati agli interventi previsti dal piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 nonché alle finalità di bonifica e ripristino già previste ed in corso di completamento ad opera del gestore dello stabilimento, proponendo di destinare tali fondi, per la parte tuttora non impegnata, alla riduzione dell'impatto ambientale del sito siderurgico di Taranto tramite il finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del programma Next Generation EU.

Si stabilisce, infine che l'efficacia delle disposizioni precedentemente illustrate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



ART. 22 (Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

L'articolo 22 stabilisce che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARSCoV-2 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti SARSCoV-2 sia rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Si prevede, altresì, in via transitoria, che fino al 28 febbraio 2022, ai predetti soggetti non si applichino gli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito dalla legge n. 87 del 2021, al fine di consentire il completamento della campagna vaccinale avviata nella Repubblica di San Marino.

ART. 23 (Dirigenti medici)

La disposizione di cui all'articolo 23, che si intende modificare ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale, incrementandone l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dell'obbligo di invarianza finanziaria previsto dalla norma.

Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del personale sanitario 'in uniforme' a sostegno della crisi da emergenza pandemica COVID-19, che ha riscosso il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno ed assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese. Tale categoria di personale medico ha infatti fornito un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle ASL e Residenze sanitarie assistenziali.

Fermo quanto già disposto dalla norma originaria sul requisito dei quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la presente disposizione è intesa a specificare meglio la *ratio* della norma stessa, rappresentata dalla necessità di garantire un accesso agevolato alla formazione specifica della medicina generale per i medici in questione. Con la modifica proposta è infatti previsto che l'ammissione ai suddetti corsi da parte dei medici del Comparto avvenga – su domanda dell'interessato - fuori contingente. La norma specifica, inoltre, che all'ammissione non consegua alcuna borsa di studio, così confermando quanto già previsto per i medici del Comparto che frequentino tali corsi di formazione.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza sono certificate e validate dalle stesse ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

ART. 24 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

